



COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO Tel. 02.21722.899
Sito Internet: lombardia.lnd.it crlLnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Canale Telegram @Lndlombardia
Facebook: Figc Lnd Lombardia

Segreteria e Programmazione Gare:

Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@lnd.it

Tesseramento:

Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@lnd.it
tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Sportello Unico:

Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E.mail: societacrl@lnd.it

Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:

Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: ustampacrl@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.:

Tel. 02.21722.408-410

Giudice Sportivo Territoriale:

giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale:

cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 66 del 29/04/2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3676
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	3676
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	3676
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	3676
3.2 SEGRETERIA	3676
3.2.1 FINALE COPPA LOMBARDIA TERZA CATEGORIA	3676
3.3 CAMPIONATO FEMMINILE	3676
3.4 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE	3676
3.5 CAMPIONATO PARALIMPICO 1°LIVELLO, 2°LIVELLO, 3°LIVELLO	3676
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	3677
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	3677
4.1.1 CALENDARI FASE INTRREGIONALE SGS	3677
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	3677

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	3678
6. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	3680
6.1 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL	3680
7. RETTIFICHE	3681
8. LEGENDA	3682
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	3682

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 FINALE COPPA LOMBARDIA 3[^] CATEGORIA

Si comunica che la Gara di Finale di Coppa Lombardia di 3[^] Categoria sarà disputata il giorno 5 maggio 2022 alle ore 20:30 presso lo Stadio Parco n. 2 (terreno in Erba Artificiale), Via Parco 51 in Biassono (MB).

La Gara di Finale verrà organizzata a cura del Comitato Regionale Lombardia con la collaborazione della Società A.C.D. BIASSONO.

VARIAZIONE GARE **L.N.D.**

Nessuna comunicazione

3.3 CAMPIONATO FEMMINILE

Nessuna comunicazione

VARIAZIONE GARE **CALCIO FEMMINILE**

Nessuna comunicazione

3.4 CAMPIONATO CALCIO a CINQUE

Nessuna comunicazione

VARIAZIONE GARE **CALCIO a 5**

Nessuna comunicazione

3.5 CAMPIONATO PARALIMPICO **1°LIVELLO, 2°LIVELLO, 3°LIVELLO**

Nessuna comunicazione

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 CALENDARI FASE INTERREGIONALE SGS

In allegato al presente si pubblicano i seguenti calendari:

- Giovanissimi Under 14 Professionisti – Fase Interregionale
- Esordienti Under 13 Professionisti – Fase Interregionale
- Allieve Under 17 Femminile – Fase Interregionale
- Giovanissime Under 15 Femminile – Fase Interregionale

VARIAZIONE GARE **S.G.S.**

Nessuna comunicazione

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

Nessuna comunicazione

ALLIEVI UNDER 18 REGIONALI RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 1 Giornata - R			
ARCELLASCO CITTA DI ERBA	- BRESSO CALCIO S.R.L.	0 - 3	D

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentate A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26/ 4/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 26/ 4/2022 ARCELLASCO CITTA DI ERBA - BRESSO CALCIO S.R.L.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che al 29° del 2° tempo il direttore di gara espelleva il calciatore Rotolo Cristian della società Bresso per aver offeso il calciatore Mohammed Immad della società Arcellasco con frasi discriminatorie. Nel lasciare il terreno di giuoco il citato calciatore rompeva la bandierina del calcio d'angolo.

Il direttore di gara constatava tensione tra i presenti ed anche per far calmare la situazione, interrotta la partita, chiedeva di risistemare la bandierina al fine di poter riprendere la gara.

La società locale sistemava la bandierina tuttavia (come da nota sottoscritta dal Vice presidente consegnata al direttore di gara e da lui trasmessa allegata al rapporto di gara) comunicava all'arbitro che " i ragazzi dell'Arcellasco decidevano di non riprendere la partita".

Il direttore di gara sentito telefonicamente in proposito (e con mail in data 29-4-2022) per il quale la gara poteva continuare, prendeva atto della decisione della società Arcellasco di non continuare e della decisione della società Bresso che invece manifestava la volontà di portare a termine la gara. Per tal motivo non poteva che ritenere la gara sospesa in via definitiva.

Va ricordato che l'articolo 53 delle Noif dispone:

"1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S."

La società Arcellasco ha inviato a mezzo pec in data 27-4-2022 ore 18,14 nota con la quale inviando copia del foglio notizie di fine gara copia della nota consegnata al direttore di gara (trasmessa allegata al rapporto), comunica "rimaniamo in attesa di chiarimenti". Tale nota non riveste la forma del ricorso non si prende quindi in considerazione.

Pur ritenendo la scelta della società Arcellasco di non continuare la gara frutto di un episodio deprecabile ed estremamente negativo tuttavia ai fini della presente decisione non si può prescindere dalla disposizione su indicata.

PQM

DELIBERA

- a) di comminare alla società Arcellasco la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché un punto di penalizzazione giusto il disposto dell'articolo 53 delle NOIF;
- b) di comminare alla società Arcellasco l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
- c) di squalificare il calciatore Rotolo Cristian della società Bresso per undici gare;
- d) di comminare alla società Bresso l'ammenda di Euro 80,00 per aver proprio calciatore provocato volontariamente la rottura di una bandierina d'angolo.
- e) Eventuali altri provvedimenti disciplinari sono riportati nell'apposita sezione del presente comunicato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ARCELLASCO CITTA DI ERBA
vedi deliberazione

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

ARCELLASCO CITTA DI ERBA 1
vedi deliberazione

AMMENDA

Euro 80,00 ARCELLASCO CITTA DI ERBA
vedi deliberazione

Euro 80,00 BRESSO CALCIO S.R.L.
vedi deliberazione

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNDICI GARE EFFETTIVE

ROTOLO CRISTIAN (BRESSO CALCIO S.R.L.)
vedi deliberazione

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ISELLA ALESSANDRO (ARCELLASCO CITTA DI ERBA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SARTI ALESSANDRO (ARCELLASCO CITTA DI ERBA)

6. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

6.1 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL - DISPOSITIVI

Riunione del 28.04.2022 – dispositivi

Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Paolo Cuminetti, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.)

**Reclamo società A.P.O.S. STRADELLA – Camp. Juniores Reg. U19 – Gir. L
GARA del 12.04.2022 tra CALCIO VIGEVANO – A.P.O.S. STRADELLA
C.U. n. 63 del CRL datato 21.04.2022**

[OMISSIS]

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica del calciatore Morelli Filippo ad una gara effettiva e dispone la restituzione della tassa se versata.

La decisione sarà pubblicata in C.U. entro i termini ex art. 78, co. 4, C.G.S.

**Reclamo società A.S.D. C.S.C. CORTENOVA – Camp. Allievi U17 – Gir. A
GARA del 06.04.2022 tra A.S.D. CORTENOVA – POLISPORTIVA ORATORIO 2B
C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 14.04.2022**

[OMISSIS]

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile relativamente alle posizioni di Morfu Daniele e Motta Luca;

RIGETTA

il reclamo relativamente alla posizione di Arrigoni Nicolas;

dispone l'addebito della tassa se versata.

La decisione sarà pubblicata in C.U. entro i termini ex art. 78, co. 4, C.G.S.

**Reclamo società F.C. GARLASCO A.S.D. – Camp. Promozione – Gir. F
GARA del 27.03.2022 tra F.C. GARLASCO - A.C. MAGENTA
C.U. n. 60 del CRL datato 07.04.2022**

[OMISSIS]

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l'addebito della tassa se versata.

La decisione sarà pubblicata in C.U. entro i termini ex art. 78, co. 4, C.G.S.

**Reclamo società A.C.D. BUSNAGO – Camp. Prima Categoria – Gir. L
GARA del 10.04.2022 tra A.C.D. BUSNAGO – POL. D. GHISALBESE CALCIO
C.U. n. 62 del CRL datato 14.04.2022**

[OMISSIS]

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile relativamente alla posizione del dirigente Capitano Giovanni;

RIGETTA

il reclamo relativamente alla posizione del calciatore Annunziata Davide Enzo;

dispone l'addebito della tassa se versata.

La decisione sarà pubblicata in C.U. entro i termini ex art. 78, co. 4, C.G.S.

**Reclamo società SPORT CASAZZA S.S.D. – Camp. Allievi U17 – Gir. C
GARA del 10.04.2022 tra A.S.D. CENATE SOTTO – SPORT CASAZZA
C.U. n. 37 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 14.04.2022**

[OMISSIS]

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile e dispone l'addebito della tassa se versata.

La decisione sarà pubblicata in C.U. entro i termini ex art. 78, co. 4, C.G.S.

7. RETTIFICHE

Nessuna Comunicazione

8. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO

Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 29 APRILE 2022
